

RIVISTA

DEL

# DIRITTO COMMERCIALE

E DEL

DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

**A. SRAFFA** E **C. VIVANTE**

Prof. ord. nella R. Univ. di Torino

Prof. ord. nella R. Univ. di Roma

Volume XVII (1919)

PARTE SECONDA

CASA EDITRICE  
**Dottor Francesco Vallar**  
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA  
NAPOLI - PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRIESTE

ALESSANDRIA D'EGITTO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO  
NEW YORK - RIO JANEIRO - SAN PAULO

1919

## TRIBUNALE DI ASTI — 6 aprile 1918.

Pres. AUDOLY. — Est. ICARDI.

Chassany Frères c. Vetreria Astigiana.

*Nei contratti continuativi è applicabile la clausola sottintesa rebus sic stantibus, se durante l'esecuzione sia intervenuta nelle circostanze di fatto una sostanziale mutazione che abbia alterato radicalmente l'equilibrio economico delle parti a danno del debitore ed a vantaggio del creditore (1).*

*Però l'applicazione della clausola si risolve in una questione di interpretazione dell'intenzione dei contraenti. Può il magistrato, nei congrui casi, ricercare se i contraenti abbiano avuta, o non, la volontà sottintesa di rescindere per l'una o per l'altra parte il contratto allorché la corresponsività delle obbligazioni ha subite profonde alterazioni, e nel contempo l'adempimento è divenuto gravoso al di là di ogni previsione e di ogni limite ragionevole; ma non può ammettere tale ricerca quando dai termini del contratto apparisca che la volontà dei contraenti si è manifestata in senso contrario (2).*

*L'industriale, che assume l'impegno di fornire i prodotti della sua azienda per un tratto continuativo, ha l'obbligo di premunirsi contro le improvvise mutazioni nelle condizioni di fatto, accantonando nei suoi magazzini la quantità di materie prime, sufficiente secondo il giudizio del magistrato per dare esecuzione ai contratti (3).*

*Fatto.* — Con scrittura privata 16 ottobre 1915 (Reg. a Monza, il 23 giugno 1917, vol. 138 N. 2504 con L. 125.20) la Vetreria Astigiana di Asti si obbligava di fornire alla Ditta Fratelli Chassany di Parigi un milione di bottiglie tipo litro Cognac, al prezzo di lire venti al cento, sopra stampi da eseguirsi a spese comuni, e che sarebbero poi rimasti proprietà della Ditta Chassany. La consegna si doveva effettuare ripartitamente dal novembre 1915 all'aprile 1916, in ragione di 200.000 pezzi al mese. Era condizione generale

### (1-3) La clausola « rebus sic stantibus » e le sue conseguenze.

I. La sentenza del Tribunale di Asti richiama al pensiero quella del Tribunale di Torino in data 16 marzo 1916 (questa *Rivista*, 1916, II, 649) perchè, come fu giustamente osservato da quest'ultima « scambia il ministero del giudice in quello di un amichevole compositore » (SERRÈ, nota alla sent. cit., I. cit.). Il Tribunale di Torino, in tema di contratto di riscaldamento degli alloggi, ripartì il danno derivante dall'imprevisto aumento del prezzo del carbone tra locatore e conduttore, secondo un criterio da esso determinato con prudente arbitrio; il Tribunale di Asti perviene al medesimo risultato, giudicando che l'industriale dovesse avere nello stabilimento una scorta di carbone sufficiente per l'esecuzione di metà del contratto: ciosicché il danno viene dimezzato.

Il concetto del Tribunale di Asti è assai più pericoloso, dal punto di vista del diritto, che non sia quello del Tribunale di Torino; il quale è informato ad un ragionamento a base di equità, mentre il primo sostituisce alla regola giuridica del decidere la norma *arbitrale* dell'apprezzare. Se questa tesi prevalesse, gli industriali vedrebbero la loro condotta nella gestione dell'azienda, sottoposta, in caso di contestazione, non ad un controllo di diritto in quanto abbia violate disposizioni di legge, ma ad una revisione tecnica, in quanto non corrisponda al criterio di pre-

di vendita: « qualunque causa che origini la sospensione del lavoro nello Stabilimento della Vetreria Astigiana sarà ritenuta causa di forza maggiore ». In parziale esecuzione di questo contratto la Vetreria Astigiana fabbricava e spediva alla Ditta Chassany, in dicembre 1915 e gennaio 1916, 88.000 bottiglie, ma non addiveniva in seguito a nessun'altra fornitura. Però la Società Anonima Commerciale con sede in Milano, via Manzoni, quale rappresentante della Vetreria Astigiana e di altre Vetriere, scriveva in data 22 gennaio 1916 ai Fratelli Chassany... « Comprimerete facilmente che mentre il carbone nei mesi di settembre, ottobre e novembre si aggirava sulle lire 80 e 90 alla tonnellata, oggi non solo è quotato circa 200 lire, vale a dire più del doppio, ma è difficilissimo poterne avere per le difficoltà interne di scarico, deficienza di vagoni ed ingombro ai porti, aggravato dalla requisizione di navi da parte dell'Ammiragliato Inglese... Le nostre Vetriere che si erano in tempo fornite e che speravano di potere tranquillamente portare a termine il vostro ed altri contratti, si sono viste d'improvviso sospendere la consegna di carbone ed annullare i contratti dalle case fornitrici, trovandosi così in una difficile situazione... Dato questo stato di cose le nostre Vetriere rappresentate si trovano nell'alternativa dolorosa di dover annullare tutti i contratti in corso ed eventualmente anche sospendere la lavorazione negli Stabilimenti, qualora non si possa addirittura ad un nuovo accordo che permetta di continuare il lavoro non certo con guadagno, ma almeno con una perdita limitata ».

A sua volta la Vetreria Astigiana scriveva in lettera 24 gennaio 1916 alla Ditta Chassany: « Nos fournisseurs de charbon, avec qui nous avons eu temps bien stipulé des contrats réguliers au convert de nos devis pour notre campagne de production nous ont annulé les contrats mêmes à la suite de requisition des changements sur les bateaux faite par l'Amirauté anglaise... Par ce fait nous nous trouvons privés tout d'un coup du combustible acheté en temps utile pour faire face à nos engagements avec notre clientèle et nous place dans la douloureuse nécessité de devoir, à notre tour, annuler le contrat de bouteilles stipulé avec vous... Nous sommes à votre disposition pour trouver, s'il est possible, de commun accord une solution à la grave situation ». In ricevuta a quanto sopra la Ditta Fratelli Chassany addì 26

vigenza amministrativa, determinato dal giudice, incompetente nella materia. Affermare che un industriale, il quale abbia assunta una fornitura a termine od a tratto successivo, dovesse possedere nel momento del contratto le materie prime occorrenti all'esecuzione dell'obbligazione, può corrispondere ad un precepto giuridico, se l'affermazione sia desunta dall'interpretazione dei termini del contratto, o dalla prevedibilità ed evitabilità dell'evento che si pretende fortuito; ma dichiarare che l'industria dovesse avere in magazzino la metà o il terzo o il quarto o i due terzi delle materie prime perchè così, secondo il giudice, consigliava la prudenza di un industriale di buona fede, è giudicare con criteri di amministrazione commerciale; il che esorbita dalle attribuzioni del magistrato.

È certo che chi contrae un'obbligazione da eseguirsi in tempo futuro, va incontro all'alea dei prezzi, che possono variare a suo vantaggio od a suo danno; se egli vuole assicurarsi contro quell'eventualità, deve premunirsi di quanto occorre per eseguire l'obbligazione: se non lo fa, si assoggetta all'alea dei prezzi. Ma la questione ritorna sempre al punto di partenza: data una profonda inopinata mutazione nelle condizioni di fatto, rientra essa, o non, nell'alea normale prevista ed assunta dal debitore, o costituisce invece un caso fortuito?

detto gennaio rispondeva alla Società Anonima Commerciale Vetretrie Milano: « Les difficultés actuelles vous les avez prévues ainsi qu'en fait foi le cours pratiqué par les contrats »... ed alla Vetreteria Astigiana « ... les contrats sont précisément établis pour déterminer les droits et devoirs de chaque partie contre tous aleas », dichiarando coll'una e coll'altra, che esigeva la completa esecuzione del contratto 16 ottobre 1915. La Ditta stessa poi, avocando avanti questo Tribunale la Società Anonima Cooperativa Vetreteria Astigiana, dapprima in persona del suo Presidente sig. Giacomo Odaglia e poscia anche del suo Direttore Rag. Arturo Betti, instaurava cogli atti di citazione 29 agosto 1916, 12 febbraio, 2, 24 e 28 marzo 1917, 12 gennaio 1918, il presente giudizio, nel quale in sul principio chiedeva condannarsi la Società convenuta a dare esecuzione al contratto colle altre conseguenze accessorie — e domandava, in seguito in linea sussidiaria, e pel caso che la domanda di adempimento della convenzione fosse per trovarsi nella impossibilità di esecuzione, lo scioglimento del contratto stesso, coi danni; in ogni caso col favore delle spese e sentenza — provvisoriamente esecutoria.

All'udienza di spedizione della causa la Ditta attrice producendo l'originale del contratto succitato e la corrispondenza scambiatasi tra le parti, nonchè lo specchietto delle consegne ripartite di bottiglie fatte dalla Società convenuta sotto le date 15 e 16 dicembre 1915, 4, 6, 19, 25 e 31 gennaio 1916 insisteva nelle conclusioni formulate negli atti di citazione suddetti riepilogandole così come si trovano ora riprodotte in epigrafe, e deduceva, in linea subordinata, i capitoli di prova testimoniale ivi trascritti.

La Vetreteria Astigiana chiedeva invece di essere assolta dalle domande avversarie, e condannarsi anzi, riconvenzionalmente, la Ditta attrice al pagamento, come da estratto conto versato in causa, della somma di lire 267,50. Appoggiava la domanda di assolutoria ai documenti prodotti in giudizio e riflettenti, per un lato, la deficienza del carbone, il rialzo dei prezzi, le opinioni e previsioni relative fatte nei giornali, dall'altro lato la situazione finanziaria di essa Vetreteria, ed infine, la sospensione del lavoro nello stabilimento Deduceva, in subordinata, i capi di prova per testi riportati in epigrafe.

In *Diritto*. — Atteso che al dire della Vetreteria Astigiana, l'obbligazione di fornire il milione di bottiglie alla Ditta Freres Chassany venne assunta

Nel caso in esame, se il Tribunale avesse deciso che, secondo i termini del contratto interpretati in base alla comune intenzione dei contraenti, la Vetreteria si era assunta tutti i rischi anche impreveduti od imprevedibili, e di conseguenza aveva l'obbligo di soffermirsene accantonando nei suoi magazzini tutte le materie prime necessarie alla completa esecuzione del contratto, oppure che l'evento invocato non era imprevedibile ed inevitabile e perciò non costituiva caso fortuito liberatore, la decisione sarebbe stata giuridicamente corretta. Ma decidere che la Vetreteria dovesse avere immagazzinata la metà della scorta del carbone, per un apprezzamento del giudice, estraneo al contratto ed alla sua interpretazione, basato soltanto sulla valutazione delle condizioni di fatto presenti e future da un punto di vista commerciale supposto dal giudice, e poscia ammettere che per l'altra metà operi la clausola convenzionale della forza maggiore per mancanza di carbone, è fare presso a poco come i pacieri da dozzina i quali, non sapendo risolvere dove stia la ragione od il torto, dividono il male in due giuste metà e le addossano una per parte.

Si direbbe quasi che il Tribunale si è, con titubanza, schierato, in principio con coloro che riconoscono aver vigore nel nostro diritto positivo la clausola sottintesa *rebus sic stantibus*: ma poi, nell'applicarla, non ha osato spingersi alle sue

col sottinteso contrattuale del *rebus sic stantibus*, e perciò dovrebbe il Tribunale esaminare se durante la esecuzione sia intervenuta nelle circostanze di fatto una sostanziale mutazione, che abbia alterato radicalmente l'equilibrio economico delle parti a danno del debitore ed a vantaggio del creditore salvo a concludere, qualora l'indagine avesse a riuscire favorevole ad essa Vetreteria, che l'obbligazione suaccennata è venuta a cessare. È evidente che la tesi della Società convenuta si risolve in una questione di interpretazione della intenzione dei contraenti, dal punto che, pur non ritenendo il Collegio di schierarsi dalla parte di coloro che escludono senz'altro il sottinteso contrattuale suindicato, è d'avviso che, nei contratti continuativi, si possa bensì, nei congrui casi, ricercare se i contraenti abbiano avuta, o non, la volontà sottintesa di rescindere, per l'una o per l'altra parte, il contratto allorché corrispettività delle obbligazioni ha subite profonde alterazioni, e nel contempo l'adempimento è divenuto gravoso al di là di ogni previsione e di ogni limite ragionevole; ma non si possa ammettere tale ricerca quando dai termini del contratto appaisca che la volontà dei contraenti si è manifestata in senso contrario.

Ora in concreto, occorre aver sott'occhio il contratto *de quo*, coll'avvertire che le parti hanno cancellato la seguente clausola: « L'aggravarsi delle attuali condizioni politiche e finanziarie darà diritto alla Società Vetreteria Astigiana di risolvere, sospendere o richiedere modifiche al presente contratto », mantenendo solo l'altra già riportata in narrativa, e cioè: « Qualunque causa, che origini la sospensione del lavoro nello Stabilimento della Vetreteria Astigiana, sarà ritenuta causa di forza maggiore ».

Di qui chiaramente risulta che la Vetreteria Astigiana, avendo stipulato il contratto il giorno 16 ottobre 1915, parecchi mesi dopo la dichiarazione della guerra dell'Italia contro l'Austria e non potendo invocare il D. L. 27 maggio 1915 n. 739 nè, quindi, eventualmente, liberarsi per virtù di legge dalla obbligazione, semplicemente dimostrando l'*excessiva onerosità*, della medesima, avrebbe desiderato inserire una clausola contrattuale, per effetto della quale si sarebbe venuta, sostanzialmente a trovare nella stessa condizione di coloro che hanno contrattato prima della guerra.

Risulta che la Vetreteria stessa, accettando la cancellazione, ebbe a con-

logiche conseguenze, ed è ritornato sui propri passi, quasi cedendo ad un senso di pentimento suscitato dalle reminiscenze classiche dell'inflessibilità del contratto avvincente con rigore di legge le parti. È in altri termini oscillato tra l'antica e la nuova dottrina, ed ha preso la via di mezzo, la quale corrisponde alla funzione dell'arbitro, non a quella del magistrato.

II. L'applicabilità della clausola *rebus sic stantibus* tende a prevalere, sebbene non senza contrasti, nella dottrina e nella giurisprudenza come temperamento alla dottrina tradizionale del caso fortuito, la quale ammetteva la liberazione del debitore soltanto quando l'impossibilità fosse oggettiva ed assoluta. Senza dilungarmi in citazioni, la stessa Corte di cassazione di Torino, che pure con precedenti giudizi era stata contraria, ha finito con la più recente sentenza del 26 marzo 1918 (*Giur. tor.*, 1918, 636) per dichiarare di « non ritenere in tesi la teorica dell'applicabilità ed efficacia della clausola *rebus sic stantibus* nelle contrattazioni ».

La ragione del contratto ad adottare un principio che l'equità consiglia, sta, come rileva la Corte d'appello di Casale (sentenza 1 aprile 1918 in *Giur. tor.*, 1918, 424) nella considerazione che, a suo giudizio, « nel nostro diritto non si trova l'addebitato per tale norma ». Ed è vero che norme per casi speciali sono sparse

sentire che, mancando il patto speciale, il contratto veniva a porsi sotto la disposizione della legge comune, vale a dire che la esecuzione della obbligazione diveniva indipendente dalle condizioni politiche e finanziarie se soltanto tali da rendere l'adempimento soverchiamente gravoso, laddove poteva trovarsi, dalle condizioni stesse, impedita, purché le medesime venissero a costituire impedimento di forza maggiore (art. 1126 cod. civ.). Vero è che, a questo riguardo, la Ditta Chassany sostiene addirittura che la cancellazione, di cui si tratta, significa esplicita esclusione dei casi di forza maggiore derivanti dall'aggravarsi delle condizioni politiche e finanziarie, ma tale assunto cade di fronte all'ovvio riflesso che la clausola cancellata è inesistente, mentre che la volontà di escludere la causa liberatrice contemplata dalla legge non potrebbe emanare che dal patto espresso, come avverrebbe se, invece di fare la cancellatura, le parti avessero sostituito la frase *avrà diritto* facendola precedere dalla negativa *non*. Risulta poi ancora dal contratto che la Vetreteria Astigiana, conscia delle difficoltà che potevano provenire dallo stato di guerra, non si è creduta sufficientemente tutelata dal diritto di invocare la forza maggiore come causa di estinzione dell'obbligazione assunta; ed infatti, mediante l'introduzione della clausola che, « qualunque causa che origini la sospensione del lavoro sarà ritenuta causa di forza maggiore » si è messa in grado di far cessare la obbligazione stessa, non per sua mera volontà (ché in tal caso, si tratterebbe di condizione potestativa, nulla) ma per il sopravvenire di eventi che imponessero di cessare la produzione piuttosto che continuare il lavoro in condizioni difficili, ancorché non costituenti, a termini di legge, forza maggiore. E si spiega dall'altro canto, che in ciò la Vetreteria abbia trovato consenziente la Ditta, colla quale contrattava, dal momento che la Ditta stessa poteva, a ragione, pensare che senza causa adeguata la Vetreteria non avrebbe sospeso la lavorazione, e ad un tempo, si garantiva contro il pericolo che la società contraente, trascurando gli impegni eventualmente derivanti per essa meno vantaggiosi, riservasse la sua produzione ai contratti più remunerativi.

Attesoché, riassumendo le premesse considerazioni, e ponendole a confronto colle difese fatte valere dalla Vetreteria, il Collegio opina da un lato, che, costituendo il carbone il combustibile indispensabile per il funzionamento

nel codice civile e di commercio, in cui circostanze posteriori alla stipulazione sono prese in considerazione o per risolvere il contratto come nell'art. 1816 cod. civ. o per esonerare il debitore dall'obbligazione come negli art. 432, 434 e 616 cod. di comm. o infine per modificare la convenzione come negli art. 1580 e 1617 cod. civ. Ma una norma generale espressa, che applichi il principio a tutte le obbligazioni, non si riscontra nei nostri codici. È vero però che il sistema del codice civile contiene regole su cui può logicamente riposare il principio in discussione.

L'art. 1135 ammette l'efficacia delle clausole d'uso ancorché non siano espresse nel contratto; e nessuno può negare che quando due persone stipulano una convenzione, la loro volontà cade su quanto è in quel momento nelle loro previsioni, secondo la massima *voluntas non fertur ad incognitum*. L'uso suggerito dal buon senso comune è che gli effetti delle convenzioni siano per sottinteso consensuale circoscritti al prevedibile.

Ma, a parte ciò, è notorio che la clausola *rebus sic stantibus* era sconosciuta nel diritto romano, e fu introdotta nel diritto italiano medioevale « per quello spirito di equità onde i responsi dei nostri dottori penetrarono gli istituti » (G. P. CURIONI in *Foro it.*, 1917, I, 820). Ora l'equità è riconosciuta dal cod. civ. nell'art. 1124 come norma obbligatoria.

dei forni, le parti non solo potevano prevedere, ma abbiano preveduto l'eventualità delle deficienze e del rialzo dei prezzi in conseguenza dello stato di guerra esistente all'epoca della stipulazione del contratto, ed è d'avviso, dall'altro lato, che non sia sotto il caso di forza maggiore. E meglio, sul primo punto, la società convenuta invoca le previsioni erronee pubblicate sui giornali, di vario colore, che essa produce, ma è agevole contrapporre che l'alarme era dato (se pure per un industriale, ce n'era bisogno) e che colui che contratta, tiene calcolo, se e come crede, delle opinioni altrui, ed in quanto si decide di avventurarsi nell'ignoto, accetta le eventualità si buone che cattive, accaparrandosi i vantaggi, o subendo i danni.

Sul secondo punto il Tribunale non nega, che, nei contratti continuativi come quello in discorso, trattandosi di una Cooperativa di operai, senza capitali propri, come è la Vetreteria Astigiana, merita di essere seriamente considerato il fatto dettato nel senso che essa Vetreteria, prima di ricevere fra le altre le ordinazioni della Ditta Chassany, si sarebbe assicurate le forniture di carbone dall'Inghilterra, le quali sono poi venute a mancare; cosicché la Vetreteria stessa avrebbe dovuto pagare a L. 200-210 alla tonnellata il carbone già contrattato a L. 76 soggiacciando ad un sacrificio finanziario intollerabile e che l'avrebbe condotta al fallimento. In verità tale fatto esorbiterebbe dalla semplice sfera delle previsioni sulle deficienze e rialzi dei prezzi del carbone e sul perturbamento dei cambi e dei trasporti, e potrebbe assumere le caratteristiche di fatto inopinato ed imprevedibile in quanto essenzialmente dovuto allo scoppiare della guerra dei sommergibili che a sua volta avrebbe indotto il governo inglese ad ordinare la requisizione delle navi e dei carichi di carbone.

Inoltre questo fatto, aggiunto al prezzo di certo anche allora assai tenue corrisposto dalla Ditta Chassany, potrebbe ancor meglio esercitare la sua influenza se si tiene conto che la Vetreteria, per adempiere alla fornitura di bottiglie contemplate nel contratto, di cui si tratta, doveva eseguire prima ancora della obbligazione del *carbone*, dipendente dalla vendita, quella di *fare*, consistente nella fabbricazione delle bottiglie sugli stampi, che sarebbero stati appositamente eseguiti a spese comuni dei contraenti.

Ma l'invocazione del fatto fin qui esaminato, oltre che dovrebbe culmi-

A me sembra inoltre che dal raffronto tra l'art. 1218 e l'art. 1228 cod. civ. si ricavi la riprova della regola che il debitore è obbligato soltanto nei limiti che prevede o poté prevedere; per maniera che, quando sopravvengano circostanze di fatto imprevedute o imprevedibili al momento del contratto, le quali mutino sostanzialmente il rapporto tra le parti a danno del debitore ed a vantaggio del creditore, l'obbligazione cessa. Invero l'art. 1218 dispone che chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni.

Il risarcimento dei danni è insieme la sanzione e l'equivalente dell'obbligazione. È la sanzione o la garanzia dell'obbligazione, perché il debitore sa che se non eseguisce quello a cui si obbligò, sarà costretto a sopportare l'onere corrispondente. Ed è l'equivalente perché alla prestazione che il creditore aveva diritto di conseguire a proprio vantaggio, si sostituisce il compenso che lo reintegra del danno subito.

Ora l'art. 1228 determina la misura del danno e stabilisce che il danno risarcibile non è tutto quello che il creditore risente al momento convenuto per la prestazione in conseguenza della sua mancanza, ma soltanto quello che si prevede o si poteva prevedere al tempo del contratto. Dunque, se il corrispettivo per la mancata prestazione si desume non dall'utilità che il creditore poteva trarne al momento

teso dall'Inghilterra, la Vetreria avrebbe dovuto disporre di tanto carbone che assicurasse la produzione suddetta fino a metà del periodo di tempo fissato per le consegne ripartite delle bottiglie.

Ritenuto che, nel determinare tale periodo di tempo, il Collegio ritiene di partire dal mese di dicembre 1918 e portare la scadenza fino a quattro mesi successivi. Ed inverso le parti nel ripartire le consegne in ragione di 200.000 mila pezzi al mese hanno bensì fissato il periodo dal novembre all'aprile, e cioè sei mesi invece di cinque, sufficienti a smaltire il milione di bottiglie, ma hanno considerato che l'esecuzione degli stampi, affidato alla Ditta di cui incaricata, richiedeva tempo e così facendo hanno convenuto che la fabbricazione e spedizione delle bottiglie stesse potesse avvenire dal dicembre 1915 all'aprile 1916, nè occorre quindi far luogo in proposito alle prove dedotte dalla Vetreria per stabilire che soltanto il 2 detto dicembre le furono consegnati gli stampi.

Attesochè restando dopo ciò accertata la inadempienza della Vetreria fino a metà febbraio 1916 in quanto ebbe solo a consegnare 88.000 pezzi, appena occorre avvertire che sul quantitativo di 500.000 bottiglie, la parte non consegnata ascende a 412.000 pezzi. Nè è possibile consentire colla Vetreria che la designazione della ripartizione delle consegne fosse semplicemente indicativa, e non sostanziale. Il termine di consegna nelle comprendite commerciali viene stipulato in considerazione degli impegni del compratore verso terzi o delle esigenze sue proprie, ed ha importanza principale.

Neppure si può parlare di un solo termine per la consegna totale, imperocchè nei contratti continuativi, a consegne ripartite, ciascun termine ha efficacia di per sé stante, come se fossero stati conclusi altrettanti contratti distinti. Ed in fine a nulla rileva che la Ditta Chassany non abbia subito sollevate le sue proteste; il silenzio non può essere interpretato come rinuncia.

A questo punto il Tribunale passando ad esaminare se vi sia stata inadempienza anche rispetto alle consegne che la Vetreria avrebbe dovuto effettuare dalla metà di febbraio a tutto aprile 1916, osserva che, fino al giorno in cui la società convenuta assume di aver dovuto sospendere la lavorazione nello stabilimento (marzo 1916), non potrà neanche qui essere ammessa ad

alleggerità il contratto, che sia divenuto oneroso entro i limiti prevedibili per il debitore, viene risolto a di lui favore liberandolo dall'obbligazione, si dà vita ad una iniquità a danno del creditore, su cui ricade tutto l'onere, anche quella parte che prevedibilmente doveva essere a carico del debitore. Se, a cagione di esempio, il contratto di vendita si risolve a favore del venditore perchè il prezzo di costo della cosa venduta sia raddoppiato, il compratore che deve procurarsela altrove a quel prezzo, sopporta per intero il danno dell'aumento, mentre è nell'alea contrattuale che il venditore abbia a subire la perdita che rientra nelle previsioni normali. Equamente l'aggravio dovrebbe ripartirsi tra debitore e creditore.

È questa la soluzione a cui la clausola *rebus sic stantibus* conduceva nel diritto italiano medioevale, secondo cui il debitore poteva chiedere un equo conguaglio economico, e in mancanza la risoluzione del negozio (G. P. CHIRONI in *Foro it.*, 1917, I, 821).

Ed è la soluzione a cui era pervenuto il Tribunale civile di Torino nella citata sentenza. Ma, in tesi generale, questa soluzione non ha fondamento nel nostro diritto positivo, che non autorizza il magistrato ad intervenire, sostituendo il proprio arbitrio alla volontà delle parti, a meno che questa non risulti in tale senso dal

nare nella dimostrazione della intollerabilità del sacrificio economico da parte della Vetreria, si manifesta fin d'ora inaccoglibile, perchè la Vetreria stessa quando si è impegnata nel contratto, non era contraente in buona fede come avrebbe dovuto essere per abilitarsi, nella esecuzione continuativa del contratto stesso, a far valere le conseguenze derivanti dal contratto medesimo secondo l'equità (art. 1124 cod. civ.). Infatti, mentre non si potrebbe rimettere a testimoni l'apprezzamento sulla entità della perdita, a cui sarebbe andata incontro la Vetreria, e tanto meno, sulla influenza che la perdita stessa avrebbe esercitato sulle sorti della Società, e laddove ancora la solidità dell'ente non può essere desunta dal confronto dell'ammontare della perdita all'importo del capitale sociale, segnato al passivo del bilancio, ma implica un'ampia indagine, nella quale entra principalmente in giuoco il credito o fido, di cui l'ente stesso può godere, invece è già attualmente certo che la Vetreria *Asigiana non avrebbe dovuto assumere le obbligazioni se non in quanto avesse avuto nei propri magazzini le scorte di carbone necessarie, se non per dare esecuzione integrale alle obbligazioni stesse, almeno per eseguirle in buona parte.* È ciò per l'ovvia considerazione che la buona prudenza di cui la Vetreria, a torto asserisce di aver fatto uso, non doveva consigliare soltanto di stipulare tanti contratti di forniture dei propri prodotti quanti sembravano consentiti dalla potenzialità dei suoi forni, ma altresì di avere a disposizione il combustibile necessario in ragione di un prolungo di tempo, che data la guerra occorreva valutare con larghezza di calcoli e di previsioni.

Attesochè a queste condizioni di cose bisogna aggiungere che la Vetreria colle deduzioni testimoniali da essa fatte ed in base al principio *qui ponit fatetur* ammette che, in seguito alla lettera circolare 26 gennaio 1916 riportata in narrativa, spedita alla Chassany, ed agli altri clienti, alcuni senz'altro rinunciarono ai contratti senza indennità, ed altri stipularono nuovi contratti a nuove condizioni. Ed allora tenuto presente tutto ciò, e considerato che l'esonero della Vetreria dagli impegni assunti su vastissima scala doveva avere per effetto di aumentare la scorta di carbone a favore della produzione Chassany sembra al Tribunale di restare di molto entro i limiti del giusto ed anche dell'equo dichiarando che indipendentemente dai carichi di carbone at-

in cui questa doveva effettuarsi, ma dall'utilità che egli poteva ripromettersi nel contrattare, mi pare logico desumere che gli effetti della convenzione sono ristretti a quanto è prevedibile all'atto in cui la volontà delle parti la crea. Ciò che in quel momento non è previsto o non è prevedibile, non entra nell'ambito dell'obbligazione.

In sostanza l'art. 1228 cod. civ. dice che nel nostro diritto positivo in materia di risarcimento dei danni per violazione contrattuale vige la massima *voluntas non feratur ad incognitum*. È logico ammettere che la stessa massima non abbia vigore per l'esecuzione dei contratti?

Per questo ordine di considerazioni, è a ritenersi che, secondo il nostro codice, il dovere del debitore è contenuto nei limiti di ciò che fu previsto od era prevedibile al tempo del contratto; cosicchè se sopravvenga una circostanza imprevista ed imprevedibile che gravi sul debitore un onere non considerato al momento della stipulazione, esso non è tenuto a sopportarlo, dovendosi argomentare che se egli lo avesse previsto, non avrebbe assunta l'obbligazione.

III. Si è detto che la clausola *rebus sic stantibus* trae origine dal principio di equità. Ond'è che a questo punto si affaccia una domanda: ed è forse quella che si presentò al Tribunale di Asti, trascinandolo alla soluzione adottata. Se in omagrio



invocare lo storno dei contratti di forniture del carbone inglese, perchè potevano sopprimere alle esigenze della produzione, in quel breve lasso di tempo, le provviste, che avrebbero potuto essere fatte gradatamente, man mano che si esaurivano le scorte, sul mercato italiano, senza eccessivo sacrificio, tosto che si andavano manifestando i primi rialzi di prezzo; e che invece dal giorno in cui la Vetreria potrà provare l'asserita sospensione del lavoro, verrà a beneficiare della clausola contrattuale superiormente riferita.

In proposito, noto essendo che le prove si raccolgono nei giudizi civili col controllo delle parti e nelle forme stabilite dal codice di rito e inutile soffermarsi sulla attestazione di operai, ricevuta dal Notaio Ettore Ricci in data 19 marzo 1916 e riguardante appunto la *cessazione della lavorazione e specialmente dei fornii per mancanza assoluta di carbone*, se non per desumere che, fin d'allora la Vetreria impostava essenzialmente su tale circostanza, consacrandola in un atto notarile, il fondamento dell'assolutoria ora domandata in giudizio.

La prova testimoniale dedotta dalla Vetreria, non potendo che riguardare la sospensione della lavorazione, uscirebbe fuori dall'ambito convenuto dai contrattanti se avesse a tenere conto dei precedenti periodi in cui il lavoro, secondo che asserisce la Vetreria stessa, si sarebbe svolto con qualche salutarità ed in condizioni difficili. Spettando, poi, all'attrice, di diritto, la prova contraria, si deve ammettere il capitolo A, dedotto dalla Ditta Chassany nella parte che riguarda la circostanza in discorso.

Attesochè tutti gli altri fatti e circostanze, contenuti nei capitoli *hinc inde* dedotti, scemmano dai limiti entro i quali viene a circoscriversi la causa in dipendenza dei motivi sopra esposti e sono inidonei e superflui, perchè in sostanza riflettono eventi estranei alla ragione del decidere.

Che ferme restando le risoluzioni sopra adottate, occorre attendere che la causa sia completamente istruita e possa essere decisa nel suo complesso. Che trattandosi di causa commerciale il Tribunale avrebbe facoltà di accordare la chiesta provvisoria esecutorietà della sentenza, ma non crede il caso di usare della facoltà stessa essenzialmente perchè per volere delle stesse parti, già si sono verificate dilazioni e more di lunga durata.

P. q. m., ecc.

contratto (SERRA in Riv. dir. comm., 1916, II, 643). La modificazione del contratto non è consentita, come si è detto, che nei casi speciali contemplati dagli art. 1580 e 1617 cod. civ. e non è lecito al magistrato di applicarla per analogia in altri casi. Ed ecco perchè la sentenza di quel Tribunale fu riparata dalla Corte di Appello di Torino.

Possono le parti modificare di mutuo consenso le loro convenzioni per adattarle alle mutate condizioni di fatto, e bene operò la Vetreria Astigiana, prima di cessare l'esecuzione del contratto, a farne richiesta ai suoi creditori: ma poiché uno di questi non prestò il consenso alla proposta modificazione, non rimaneva al magistrato che la scelta tra due vie. O attenersi alla dottrina classica, per cui il contratto è rigida legge tra le parti ed il magistrato deve inesorabilmente applicarla, a meno che non si trovi dinanzi ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva; o aprire la coscienza alla voce più umana — e fortunatamente in prevalenza — della nuova, o meglio rinnovata dottrina la quale vincola il debitore soltanto a ciò che prevede e doveva ragionevolmente prevedere, e pronunziare la risoluzione di un contratto le cui basi di fatto si erano inopinatamente e radicalmente cambiate.

A. VIGNA.  
Avvocato in Asti.

CAMBIALE, girante, cancellazione, rapporto fondamentale, azione casuale, prescrizione ( <i>App. Genova, 5 aprile 1918</i> ) . . . . .	Pag. 69
CAMBIALE, vizio d'acquisto, malafede, conoscenza del vizio, doppio bollo, bianco segno, azione cambiaria ( <i>Cass. Roma, 23 maggio 1918</i> ) . . . . .	12
FALLIMENTO, concordato giudiziale, vendita di voto, rimborso spese, convenzione ( <i>Trib. Voghera, 17 luglio 1918</i> ) . . . . .	84
LOCAZIONE, cosa locata, mutata destinazione, conduttore, danni sofferti, risarcimento ( <i>Cass. Torino, 9 luglio 1918</i> ) . . . . .	15
MANDATO, mandatario inadempiente, esecuzione specifica dell'obligazione, divieto di ritenzione ( <i>App. Genova, 26 aprile 1918</i> ) . . . . .	55
MEDIAZIONE, mediatore occasionale, diritto alla provvigione, usi commerciali ( <i>App. Torino, 8 febbraio 1918</i> ) . . . . .	72
NAVI, alienazione, effetti reali, effetti obbligatori, atto scritto, forma sostanziale, nullità ( <i>App. Genova, 26 marzo 1918; App. Genova, 16 maggio 1918</i> ) . . . . .	59
OBBLIGAZIONI, clausole « rebus sic stantibus », conseguenze ( <i>Trib. Asti, 6 aprile 1918</i> ) . . . . .	92
OBBLIGAZIONI, cosa rubata, proprietario detentore, buona fede, ripetizione, appropriazione, inapplicabilità dell'art. 708 cod. civ. ( <i>Cass. Roma, 23 luglio 1918</i> ) . . . . .	28
OBBLIGAZIONI, inadempienze, contratti commerciali, fatti non essenziali, « inadimplenti non est adimplendum » ( <i>Cass. Torino, 29 aprile 1918</i> ) . . . . .	8
OBBLIGAZIONI, gestione di negozi, raccolta di somme, pubblica beneficenza, doni manuali ( <i>Cass. Firenze, 18 febbraio 1918</i> ) . . . . .	1
OBBLIGAZIONI, reato, azione civile, transazione, pretese giudiziarie, procedibilità ( <i>Cass. Torino, 9 dicembre 1918</i> ) . . . . .	18
SOCIETÀ ANONIMA, assemblee, deliberazioni, nullità, impugnativa ( <i>Cass. Torino, 20 aprile 1918</i> ) . . . . .	21
SOCIETÀ COMMERCIALE, trasformazione, scopi immutati, nuova società ( <i>Cass. Torino, 17 maggio 1918</i> ) . . . . .	10
VENDITA, clausola cif, luogo di consegna, determinazione ( <i>App. Genova, 19 aprile 1918</i> ) . . . . .	74
VENDITA, contratto di esclusiva, quantitativo determinato, cessazione dell'esclusiva ( <i>Cass. Torino, 22 aprile 1918</i> ) . . . . .	23